DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

# Art. 2

## Termini per l'esercizio del controllo

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: " 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.".

Versione in vigore dal 28 dicembre 1995, non più in vigore dal 27 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti |
| Estremi | Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 541 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ordinamento-della-corte-dei-conti-541-1995/art-2-termini-per-l-esercizio-del-controllo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it